



## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DEGLI STUDENTI DEGLI STUDENTI AFRICANI DI MODENA

### **Art. 1**

#### **Costituzione, denominazione e sede**

- 1) E' costituita l'associazione denominata ASSOCIAZIONE DEGLI STUDENTI AFRICANI DI MODENA (ASAM) con sede nel comune di Modena, in via vignolese n°671.
- 2) L'ASAM è legata alla presenza degli studenti africani a Modena.
- 3) L'ASAM non persegue fini di lucro.  
E' fatto divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite.  
L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art 2.
- 4) La durata dell'Associazione è illimitata.

### **Art. 2**

#### **Scopi e attività**

- 1) L'ASAM è un'associazione socio-culturale a carattere autonomo, democratico ed apolitico.
- 2) L'ASAM opera per la reciproca conoscenza dei propri soci stimolando un dialogo ed un confronto culturale costruttivo basato sullo spirito di solidarietà, difendendo il diritto allo studio e alla formazione professionale dei suoi soci. Coopera con le altre associazioni democratiche locali, nazionali ed internazionali aventi scopi non contrastanti con il proprio statuto.
- 3) Sono settori di attività dell'ASAM tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative, formative e tutti quelli in cui può dispiegarsi una lotta contro ogni forma di ignoranza, intolleranza, ingiustizia, discriminazione ed emarginazione.
- 4) Per lo svolgimento delle suddette attività, l'ASAM si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci.
- 5) L'associazione si prefigge di promuovere la partecipazione dei propri soci alla vita nel mondo universitario ma anche, nella comunità provinciale, per istituire un vero rapporto di solidarietà tra tutti.



2) Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'associazione si propone di:

- a) Mantenere i legami di fraternità e di solidarietà tra i suoi soci.
- b) Sostenere e favorire gli scambi interculturali.
- c) Accogliere tutti senza esclusione nello spirito di convivenza, per un miglior scambio in modo da contribuire ad un'integrazione più facile degli studenti africani a Modena per dare il nostro contributo all'emergenza di una diaspora africana in Italia forte e dinamica.
- d) Difendere con forza ed energia gli interessi dei soci al livello universitario ed anche ovunque il bisogno si farà risentire.
- e) Stabilire un ponte di comunicazione tra gli studenti africani dell'università di Modena e Reggio Emilia ed gli studenti di diverse università nei paesi africani per lo scambio di esperienze, e di idee.
- f) Organizzare delle attività sportive con lo scopo di divertire ed animare la città.

3) Per lo svolgimento delle suddette attività, l'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

### **Art. 3**

#### **Risorse economiche**

1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) Quote e contributi degli associati.
- b) Eredità, donazioni e legati.
- c) Contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti e di istituzioni pubblici.
- d) Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali.
- e) Entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati.
- f) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
- g) Erogazioni liberali degli associati e dei terzi.
- h) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento.

2) Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci né durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento.

3) L'esercizio finanziario dell'ASAM ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.



- 4) Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno. Il patrimonio sociale è indivisibile tra i soci ed è costituito di tutte le risorse di cui abbiamo parlato al coma precedente.
- 5) Le spese dell'ASAM si dividono in:
- a) Spese di gestione
  - b) Erogazione di varia natura
- 6) I fondi dell'associazione devono essere depositati presso una banca a Modena intestata al nome dell'associazione.

Il residuo bilancio sarà usato come fondo di riserva, deve rimanere a disposizione per iniziative citate nel l'articolo due e per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature.

#### **Art. 4 I soci**

- 1) Il numero degli aderenti è illimitato.
- 2) Sono membri dell'ASAM tutti gli studenti iscritti all'Università di Modena e Reggio Emilia
- 3) l'Associazione comprende:
- a) **SOCIO ORDINARIO**  
E' socio ordinario dell'ASAM ogni studente regolarmente iscritto all'università degli studi di Modena e Reggio Emilia, tesserato che si impegni a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione e ad osservare il presente statuto, nonché il regolamento interno.
  - b) **SOCIO ONORARIO**  
E' socio onorario qualunque persona, ente ed organizzazione nota come tale dall'assemblea, che ha dimostrato un interesse particolare corretto verso l'Associazione.  
I soci onorari non possono presentarsi come candidati alle elezioni del comitato direttivo ma, possono far parte del senato dell'associazione.

#### **Art. 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci**

- 1) Per essere ammesso come socio, bisogna:
- a) Presentare una domanda scritta da parte dell'interessato.
  - b) Indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, corso di studio e residenza.
  - c) Dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle delibere degli organi dell'associazione.
  - d) Aver assistito ad almeno due sedute dell'associazione.



La presentazione della domanda d'iscrizione dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale. È compito del consiglio direttivo ratificare tale ammissione entro 30 giorni. Nel caso in cui la domanda sarà respinta l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva la prima assemblea ordinaria. Le dimissioni da socio vanno presentate per scritto al consiglio direttivo.

2) Il Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

3) La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

4) Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno un mese prima dello scadere dell'anno in corso.

6) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Comitato direttivo quando:

a) Non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali.

b) Si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo.

c) In qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'associazione.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dall'assemblea dell'ASAM a maggioranza assoluta dei suoi membri.

I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione senza altre formalità, se non quelle previste per le iscrizioni. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria.

7) In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

8) Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

9) La reintegrazione di un socio escluso sarà possibile solo sulla delibera dell'assemblea dei soci su proposta del consiglio direttivo.

## **Art. 6 Doveri e diritti degli associati**

1) I soci sono obbligati a:



- a) Osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
- b) Mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione.
- c) Versare la quota associativa.
- d) Partecipare alle riunioni ed alle attività interne ed esterne dell'associazione
- e) Mettere a contribuzione la sua energia per il buon funzionamento delle attività dell'associazione

2) I soci hanno diritto:

- a) A partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) A partecipare all'Assemblea con diritto di voto.
- c) Ad accedere alle cariche associative.
- d) Usufruire di tutti i servizi dell'associazione.

3) I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri beni di proprietà dell'associazione.

#### **Art.7**

#### **Condizione di eleggibilità ed elezioni**

- 1) Per essere eletto bisogna:
  - a) Essere socio in regola con il regolamento interno ed avere assistito ad non meno di 10 sedute dell'Associazione.
  - b) Avere dato il suo Programma per l'anno avvenire.
  - c) Depositare la sua candidatura al meno un mese prima delle elezioni alla commissione elettorale.
- 2) Sono elettori tutti i soci che hanno almeno 4 mesi di presenza come socio nell'associazione.
- 3) La commissione elettorale è composta da tre persone votate dall'assemblea dei soci, e deve:
  - a) Ricevere e studiare le candidature, pubblicare le liste definitive dei candidati almeno 2 settimane prima delle elezioni.
  - b) Ricevere dal comitato direttivo uscente il bilancio finanziario ed il materiale che registra e lo passa al nuovo comitato direttivo.

#### **Art.8**

#### **Regolamenti interni**



1) Le sanzioni possono essere di natura finanziaria (multe), disciplinare (avvertimento) o definitive (espulsione del membro).

2) Destinazione del patrimonio

In caso di scioglimento, l'assemblea delibera a maggioranza assoluta sulla destinazione del patrimonio residuo. Non può essere diviso tra i soci

### **Art. 9 Organi dell'Associazione**

1) Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci.
- b) Il Comitato direttivo.
- c) La commissione di disciplina.
- d) Il senato.

2) Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.

Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento delle suddette cariche associative.

### **Art. 10 L'Assemblea dei soci**

Rappresenta l'organo supremo dell'associazione ed è costituita da tutti i soci e membri d'onore.

1) L'Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.

Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.

Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.

2) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi al meno sette giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione.

2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) Approva il bilancio consuntivo.
- b) Nomina i componenti del Comitato direttivo, della commissione di disciplina e del senato.
- c) Delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni.





d) Delibera l'esclusione dei soci.

e) Delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo.

3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente, almeno sette giorni prima della data.

Tutte le deliberazioni dell'assemblea dei soci sono valide quando sono approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezione fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione, relativa evoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata all'unanimità.

4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo, dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione:

a) Tutte le volte che il consiglio direttivo lo reputi necessario

b) Ogni volta che ne facciano richiesta motivata almeno 3/5 dei soci. Essa dovrà avvenire entro trenta giorni dalla data in cui è stata fatta la richiesta.

5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da un altro membro del Comitato direttivo, eletto dai presenti;

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

7) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

8) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezione fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione, e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole da almeno tre quarti degli associati.

9) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci presenti.

## **Art. 11**

### **Il Comitato direttivo**

1) Il consiglio direttivo è costituito da:

a) Un Presidente



- b) Un Vice-presidente
- c) Un Segretario generale
- d) Un Commissario ai conti
- e) Un Tesoriere
- f) Un Incaricato allo sport ed un Incaricato agli affari culturali

Eletti dai soci che si candidano durante l'assemblea e restano in carica per due anni.

1) Il Comitato direttivo è formato da sette membri nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi. I membri del Comitato direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del consiglio direttivo tutti gli associati che abbiano fatto al meno un anno come soci dell'associazione, se rispondono alle condizioni di eleggibilità.

2) Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del comitato decadono dell'incarico, si organizzano nuove elezioni per sostituire i soci decaduti.

3) Al consiglio direttivo spetta:

- a) Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea.
- b) Predisporre il bilancio consuntivo.
- c) Deliberare sulle domande di nuove adesioni.
- d) Provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
- e) Redigere i programmi d'attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci.
- f) Fare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'assemblea dei soci.
- g) Stipulare tutti gli atti e contratti d'ogni genere inerenti all'attività sociale.
- h) Formulare il regolamento interno dell'associazione.

4) Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice presidente e, in assenza di entrambi, dal segretario.

5) Il Comitato direttivo è convocato di regola ogni mese ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno 3/5 dei suoi componenti ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

6) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno sette giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Comitato.





7) I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, sono redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, poi vengono conservati agli atti.

## **Art. 12**

### **Ruoli dei membri del consiglio direttivo**

#### **1) IL PRESIDENTE**

- a) Nominato dall'Assemblea dei soci ha il compito di presiedere lo stesso nonché il comitato direttivo.
- b) E' il rappresentante legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.  
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro anziano.
- c) Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.
- d) Ordinare le spese ed ha la firma su tutte le uscite di fondi.
- e) Vigilare all'esecuzione delle decisioni dell'assemblea dei soci.
- f) Presiede le sedute ordinarie e straordinarie.
- g) Cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo ed in caso di necessità, d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.
- h) Egli controfirma gli atti e le deliberazioni del consiglio direttivo

#### **2) IL VICE PRESIDENTE**

- a) coadiuva il presidente nell'espletamento dei compiti assegnatigli e, in caso di assenza o impedimento, lo sostituisce.
- b) E' incaricato delle relazioni con il pubblico.

#### **3) IL SEGRETARIO**

- a) Cura l'aspetto organizzativo ed amministrativo dell'associazione.
- b) Si occupa della corrispondenza e di conservare i documenti amministrativi dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo, presenta e verbalizza le assemblee del consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci.
- c) Presenta all'inizio di ogni riunione la situazione delle attività dell'associazione.

#### **4) IL TESORIERE**

- a) Si occupa della gestione dei fondi dell'associazione.
- b) Ha la firma congiunta con il presidente di tutte le uscite di fondi dell'associazione, riceve le quote sociali e veglia alla custodia dei beni economici dell'associazione.

#### **5) IL COMMISARIO AI CONTI**

Controlla la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili, egli presenta la relazione annuale sul bilancio



consuntivo.

#### 6) GLI INCARICATI AGLI AFFARI CULTURALI E SPORTIVE

Si occupano rispettivamente della coordinazione delle manifestazioni culturali e sportive a cui prende parte l'associazione .

Possono porporre al consiglio direttivo la nomina dei collaboratori.

### **Art. 13**

#### **La commissione di disciplina**

- 1) E' composta da 5 membri eletti dall'assemblea dei soci fra i soci stessi.
- 2) Il consiglio di disciplina, di propria iniziativa o su richiesta di un organo dell'associazione o singoli soci valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci o dagli organi dell'associazione, proponendo i provvedimenti del caso al consiglio direttivo o all'assemblea.
- 3) Alla commissione di disciplina spetta :
  - Vegliare all'ordine durante le sedute dell'associazione e multare i trasgressori della disciplina.

### **Art. 14**

#### **Il Senato**

- 1) E' costituito unicamente dai membri d'onore, in altre parole dai membri fondatori e da tutti i presidenti che abbiano finito il loro mandato all'associazione.
- 2) Il senato è garante dell'ideologia dell'associazione e serve di laboratorio scientifico per i progetti dell'associazione.

### **Art.15**

#### **Modifiche dello statuto**

Ogni modifica al presente statuto dovrà avvenire con la delibera dell'assemblea di soci con il voto favorevole alla maggioranza degli aventi diritto, riunita in forma straordinaria.

### **Art. 16**

#### **Lo scioglimento**

!) Lo scioglimento dell'associazione dovrà essere deliberato esclusivamente dall'assemblea dei soci all'unanimità.

- 3) L'assemblea dei soci determina la destinazione dell'eventuale fondo comune residuo che dovrà comunque essere devoluto ad altre associazione aventi le stesse finalità ad iniziative senza scopo di lucro.



#### **Art.17**

- 1) Aderire all'ASAM significa partecipare attivamente alla direzione esecutiva, alla definizione ed alla realizzazione del suo programma associativo e al suo sostegno morale, socio- culturale ed economico.
- 2) Tutte le cariche associative sono esercitate a titolo gratuito, salvo rimborso di spese.

1) In caso di scioglimento,cessazione o estinzione dell'Associazione,dopo la liquidazione,il patrimonio residuo verrà devoluto a fini di utilità sociale.

#### **Art.18**

##### **Rinvio**

- 1) Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge, vigenti in materia di associazionismo.

Questo statuto è costituito da 18 articoli, disposti su 11 pagine.